



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 426/2014

UDIENZA DEL

23/02/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento del signor: _____

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

671

PRONUNCIATA IL:


23-2-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11-3-15

Il Segretario

[Signature]



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 426/2014
depositato il 26/02/2014

- avverso SIL/RIFIUTO n° IST. 16/11/09 PROT.2009/037507 IRAP 2008
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

UNDESSO GABRIELLA MARIA
VIA MINNITI 51 74121 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 26.02.2014, ~~il ricorrente Maria Gabriella~~ nata a Taranto ~~il 12.11.1958~~, residente in via ~~M. S. S. S. S.~~ ed esercente la professione di medico generico in regime di convenzionamento con l'AUSL di Taranto, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dott. Vito Montanaro presso il cui studio sito in taranto al Corso umberto , 150 è elettivamente domiciliata, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Taranto rispetto alla richiesta di rimborso IRAP di € 2571,00 relativa all'anno 2008 e risultante dai versamenti effettuati con modello F24 dal 16.06.2008 al 16.10.2009.

Rilevava l'istante di non essere soggetta ad IRAP in quanto medico convenzionato AUSL ed esercenteb la propria attività in totale assenza di organizzazione e capitali, utilizzando beni strumentali di proprietà, di scarsissima rilevanza e di valore irrisorio. Rilevava altresì che trattasi di attività non delegabile per esplicita disposizione normativa.

Insisteva pertanto per la dichiarazione di non debenza del tributo e per l'accoglimento della domanda di rimborso delle somme versate-

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che , aderendo a quanto eccepito da parte istante, rilevava come dall'esame degli atti fosse emersa l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, l'insussistenza del presupposto della tassazione in esame.

Riconosceva pertanto il diritto al rimborso delle somme versate per l'anno 2008.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Per ammissione della stessa Agenzia , infatti, la ricorrente non può considerarsi soggetta ad IRAP difettando l'attività dalla stessa svolta del requisito dell'autonoma organizzazione, sicchè è la stessa controparte che riconosce in atti il diritto al richiesto rimborso.

In considerazione della presa d'atto dell'Agenzia, possono ritenersi sussistenti le condizioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta la restituzione dell'IRAP versata dalla ricorrente per l'anno 2008 oltre interessi, come per legge.

Spese compensate.

Taranto, 23 febbraio 2016

Il Giudice estensore

Il Presidente